

**COMUNE DI
SAN LORENZO ISONTINO**
Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DEI PASSI CARRAI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 dd. 17 maggio 2001;
Esecutivo per riscontro di legittimità CO.RE.CO seduta n 24 dd. 11.06.01 prot. 2001/0025761
II° pubblicazione avvenuta dal 15 giugno 2001 al 29 giugno 2001 esecutivo dal 30 giugno 2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 30.11.2012

- Art. 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e a Relativo Regolamento di Attuazione.

- Art. 2 - Definizione di passo carrabile

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (comma 4 - art.44 D.L. 507 dd. 15.11.1993).

- Art. 3 - Autorizzazione passo carrabile

La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Art. 4 - Modalità di costruzione

Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- e) l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa d'ingresso (metri lineari 5);
- f) nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che li delimitano, previa dimostrazione dell'impossibilità di adeguarsi, da attuare in base ad una dichiarazione motivata redatta da un tecnico abilitato;
- g) E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi automatici nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita. A tal fine vengono considerate strade senza uscita le seguenti vie:

via Friuli;
via Orti;
via Tiepolo;
via 1° Maggio;
via Tommaseo (strade laterali civici: dal 2 al 4 - dal 6 al 24 - dal 24 al 34);
via Udine strada laterale (Borc dai Spizars);
via Farra strada laterale : (dal civico 16 al 18);

via Isonzo (strada laterale dal civico n. 10 al civico n. 20)

via Camillo Medeot

Art. 5

E' consentito inoltre derogare dall'arretramento degli accessi avvalendosi dell'*apertura automatica* dei cancelli o delle serrande che li delimitano nelle seguenti vie, valutate a traffico limitato:

- via Pottendorf;
- via Isonzo;
- via Boschetto (parte oltre ss 56);
- via Manzoni;
- via Piave;
- via Nazionale (strada parallela dal civico n.2 al n. 16);
- via Nazionale (strada laterale dal civico n. 32 al civico n. 26);***
- via Rismondo;
- via Gavinana (tratto da Piazza Monte Santo fino all'intersezione con via Rismondo).***

Art. 6 - Distanze

Le distanze di cui all'articolo 4 lettere a) ed e) del presente regolamento, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada possono essere inferiori nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo suddetto.

L'arretramento è qualificato come "Tecnicamente impossibile" in base ad una dichiarazione motivata redatta da un tecnico abilitato di parte.

Analogamente è consentita la deroga all'arretramento nei casi in cui non esistano dispositivi di chiusura ovvero gli stessi rimangano costantemente aperti al fine di non creare imprevisti ai veicoli in entrata.

Art. 7 - Uffici Comunali Competenti

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di nuova costruzione di cui all'articolo 3 del presente regolamento è l'ufficio tecnico comunale che vi provvede previo nullaosta dell'ente proprietario della strada per le strade non comunali; ovvero parere dell'ufficio di polizia municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica costituita da una planimetria in scala adeguata, sezioni e relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico abilitato.

Per quanto concerne l'autorizzazione all'apposizione del segnale "Passo carrabile" previsto dall'art. 22 del C.D.S., competente all'istruttoria e al rilascio è l'ufficio di Polizia Comunale.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione (acquisto e apposizione) è a carico del richiedente.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, sono punite ai sensi degli articoli 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Riferimenti di legge

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali che disciplinano la materia e in modo particolare al vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dello Statuto Comunale.